



Decreto n. 11 del 20 aprile 2017

Accertamento di compatibilità paesaggistica n. 02 del 20 aprile 2017
ai sensi dell'art. 167, co.4 e 5, ed art.181, comma 1-quater, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, e art. 181, commi 1-ter ed 1-quater, del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, inoltrata dalla sig.ra Lomonaco Anna nata a Nocera Superiore il 12.01.1950 e residente a Salerno alla piazza Mazzini n. 4, C.F. LMNNNA50A525913X, acquisita al prot. gen. al n. 6268 in data 30 novembre 2016, successivamente integrata con nota acquisita al prot. gen. al n. 996 in data 24 febbraio 2017, con allegata documentazione tecnico amministrativa a firma del geom. Antonio Florio, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 3117;

vista la documentazione tecnica e progettuale allegata all'istanza, redatta dal geom. Antonio Florio, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 3117;

visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, come successivamente modificato ed integrato;

visto il Decreto Ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 23 aprile 1969, con cui si dichiara, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1397, il notevole interesse pubblico della zona litoranea del territorio del Comune di Montecorice (*tale zona è delimitata nel modo seguente: mare tirreno, confine comunale di Castellabate, strada statale 267, tratturo che da Case del Conte conduce alle quote 72, 120, 247, 242, 151, compreso il centro abitato di Montecorice dalla quota 133 per il tratturo alle case Ariola alla quota 156, per lo stesso alla quota 39 per il rio Roviscelli al ponte sulla strada statale 267; da questa dal km. 30+600 lungo il tratturo che dalle Case Milee si perviene all'abitato di Ortodonico ed al confine comunale di Serramezzana e S. Mauro Cilento. Nella suddetta zona sono compresi anche i centri abitati di: Resaine, S. Nicola del Lembo, S. Nicola a mare e Agnone*);

visto l'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nonché il D.P.R. 5 giugno 1995 recante l'Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la delimitazione in via definitiva del territorio del Parco stesso;

rilevato che l'intervento di cui all'oggetto ricade in area sottoposta alle disposizioni di cui alla Parte Terza e Quarta del D.Lgs.42/04 e s.m.i. per effetto di quanto disposto dal D.M. 20 marzo 1969 e dagli artt. 136 e 157 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. nonché per effetto di quanto disposto dall'art.142, co.1, lett. a) e lett. f) del D.Lgs.42/04 e s.m.i.;

viste le leggi regione Campania n.54 del 29.05.1980, n.65 del 01.09.1981 e n.10 del 23.02.1982 con cui sono sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall' art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

viste le "Direttive per l' esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981, n. 65 - tutela dei beni ambientali." allegate alla L.R.C.10/82;

vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.1122 del 19 giugno 2009, pubblicata sul BURC n.43 del 6 luglio 2009, avente ad oggetto: "requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2 - determinazioni";

vista la Circolare della Regione Campania - A.G.C. Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici - Settore Politica del Territorio prot.n. 2011.0144386 del 23.02.2011;

vista la nota dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, Tutela dei beni ambientali e paesaggistici della Regione Campania, on.le Marcello Tagliatela, prot.n.942/SP del 07.07.2011;



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931 - pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

vista la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, di cui alla nota prot.n.942/SP del 07.07.2011, diramata dall'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio On.le Marcello Tagliatela, redatta dal Settore politiche del Territorio della Regione Campania prot.n.0502279 del 02.08.2011;

vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2016, con cui si istituisce la "Commissione Locale per il paesaggio" conformemente alle norme ed agli atti di indirizzo in precedenza richiamati;

visto il Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero approvato con D.M. 4 ottobre 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 1998;

visti gli artt. 167, commi 4 e 5, ed art.181, comma 1-quater, del D. Lgs.42/04 e s.m.i.;

dato atto che:

- con nota acquisita al prot. gen n. 6411 in data 02.12.2016, questo Comune trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, la documentazione presentata dall'interessato, richiedendo l'espressione del parere vincolante ex art. 167, co.5, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, senza comunicare alla richiedente l'inizio del procedimento di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e succ. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 2099 del 25 gennaio 2017, acquisita al prot. gen. di questo Comune al n. 396 in data 26 gennaio 2017, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, chiedeva, all'istante ed al responsabile del procedimento comunale, di trasmettere documentazione tecnica integrativa;
- con nota acquisita al prot. gen. n. 627 in data 02 febbraio 2012, inviata al tecnico incaricato dall'istante, firmata digitalmente ed a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48, co. 1 e co. 2. del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., questo Ufficio chiedeva la produzione della documentazione tecnica integrativa, di cui alla nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 2099 del 25 gennaio 2017, acquisita al prot. gen. di questo Comune al n. 396 in data 26 gennaio 2017, sospendendo il procedimento ad ogni effetto di legge;
- con nota acquisita al prot. gen. al n. 996 in data 24 febbraio 2017, il geom. Antonio Florio, trasmetteva la documentazione integrativa, in riscontro alla nota prot. gen. n. 627 in data 02 febbraio 2012;
- con nota prot.n. 1062 del 27 febbraio 2017, questo Comune chiedeva alla Soprintendenza A.BA.P. di Salerno ed Avellino, con riferimento al procedimento in oggetto, l'espressione del parere vincolante di cui all'art.167, comma 5 e 181, comma 1-quater del D.Lgs.42/04 e s.m.i., trasmettendo la documentazione integrativa prodotta dall'istante e dando contestualmente alla sig.ra Lomonaco Anna comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;

dato atto ancora:

- la Soprintendenza A.BA.P. per le province di Salerno ed Avellino con nota prot. n. 6029 del 07 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1337, ha espresso "parere favorevole in ordine alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica...";
- la Commissione Locale per il Paesaggio, costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2016, in riferimento alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica de qua, nella seduta del 25.03.2017, verbale n. 07, allegato in copia alla presente, di cui costituisce parte integrante, ha espresso parere favorevole: "La Commissione, esaminata l'istanza presentata dalla sig. Lomonaco Anna, prot. n. 6268/2016, finalizzata all'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167, commi 4 e 5, e 181 commi 1 ter e 1 quater del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., di opere realizzate in difformità ai titoli autorizzativi, consistenti nella modifica della partitura prospettica delle aperture e nella diversa disposizione planimetrica dell'unità immobiliare sul lotto di sedime; preso atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza A.BA.P. di Salerno e Avellino con nota prot. 6029 del 07.03.2017; considerato che le opere realizzate non sono tali da incidere in modo significativo nell'ambito tutelato, ritiene che ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 167, co 5, del D.Lgs 42/04 e s.m.i., vada applicata la sanzione minima prevista dalla normativa vigente, facendo riferimento all'art. 3 del decreto LL.PP. 26 settembre 1997";



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931- pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

considerato che ai sensi del comma 5 dell'art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. il parere espresso dalla competente Soprintendenza ha valore vincolante per la definizione del procedimento de quo;
preso atto del parere favorevole alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 6029 del 07 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1337;

preso atto, altresì, che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 25.03.2017, verbale n. 07 ha ritenuto che l'intervento eseguito, per il quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole, non abbia determinato alcun danno e ritiene che per la quantificazione del profitto conseguito vada applicata la sanzione minima prevista dalla normativa vigente;

rilevato dall'esame della documentazione esaminata che le opere per le quali è possibile concludere positivamente il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, alla luce dei pareri su richiamati, si riferiscono alla modifica della partizione prospettica delle aperture e alla diversa disposizione planimetrica dell'unità immobiliare sul lotto di sedime, in difformità ai titoli autorizzativi;

preso atto, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla definizione del procedimento ex art.167, co.4 e 5, e 181, co.1-ter-1-quater, D.Lgs.42/04 e s.m.i., mediante il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto previa determinazione della sanzione di cui all'art.167, co.5, della norma in precedenza richiamata;

dato atto che questo Comune con provvedimento n. 05 del 03 aprile 2017, a firma del responsabile del Servizio Urbanistica, ritualmente notificata agli interessati, ha comunicato:

- l'indennità risarcitoria di cui all'art. 167, co.5, del DLgs 42/04 e s.m.i., a seguito di perizia di stima, a firma del sottoscritto responsabile del procedimento, acquisita al prot. gen. al n.1744 in data 01 aprile 2017, con cui si determina, ai sensi dell'art.167, comma 5, del D.Lgs.42/04 e s.m.i, l'indennità risarcitoria dovuta per l'accertamento di compatibilità paesaggistica per cui si è concluso positivamente l'endo procedimento paesaggistico;
- la conclusione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente alle opere per le quali la Soprintendenza ha espresso, con nota con nota prot. 6029 del 07 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1337, "parere favorevole in ordine alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica", all'avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria determinata ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs.42/04 e s.m.i;

vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria, di cui alla bonifico bancario effettuato in data 10.04.2017, trasmessa dall'istante con nota acquisita al prot. gen. del Comune in data 20 aprile 2017 al n.2118;

vista la deliberazione n. 57 del 01.07.2016, con cui si attribuisce al sottoscritto avv. Pierpaolo Piccirilli, l'incarico di *Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica del Comune*, preposto cioè allo svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento con riferimento alle attività delegate in materia paesaggistica (procedimenti di autorizzazione ex art.146 D.Lgs.42/04 e s.m.i. – ex D.P.R. 139/2010; procedimenti ex art.167, co.4 e succ. D.Lgs.42/04 e s.m.i.), ivi inclusa l'emissione dei provvedimenti finali;

CONCEDE

alla sig.ra Lomonaco Anna, nata a Nocera Superiore il 12.01.1950 e residente a Salerno alla piazza Mazzini n. 4, C.F. LMNNNA50A525913X, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.167, co.5, e art.181, co. 1-quater, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed **in conformità al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P.** di Salerno ed Avellino con nota prot. 6029 del 07 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1337, con la quale ha espresso "parere favorevole in ordine alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ...";

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

per le opere realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, consistenti in alla modifica della partizione prospettica delle aperture e alla diversa disposizione planimetrica dell'unità immobiliare sul lotto di



Comune di Montecorice

Provincia di Salerno


Via Duca degli Abruzzi 15

tel. 0974.964073 - fax 0974.968931 - pec: urbanistica.montecorice@asmepec.it

sedime, in difformità al titolo originario, rilasciato in data 20 novembre 1972 per la realizzazione del complesso edilizio, in cui è compresa l'unità immobiliare de qua, sita alla località Baia Arena della frazione Case del Conte, riportata in catasto al foglio 19, part.lla 269-270-275, così come rappresentate negli elaborati grafici, a firma del geom. Antonio Florio, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 3117, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'accertamento di conformità urbanistica.
Eventuali opere di completamento dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art.146 del Decreto Legislativo n. 42/04.**

Montecorice, 20 aprile 2017



**Il Sindaco, in qualità di
Responsabile della Tutela Paesaggistica**
Avv. Pierpaolo Piccirilli

Allegati:

- parere espresso dalla Soprintendenza A.BA.P. di Salerno ed Avellino con nota prot. 6029 del 07 marzo 2017, trasmessa in originale ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13 marzo 2017 al n. 1337;
- documentazione tecnica redatta dal geom. Antonio Florio (solo per l'originale in atti).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del

Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE
DI SALERNO E AVELLINO
VIA TASSO, 46 - 84121 SALERNO
Tel. 089 318174 - Fax 089 318120
Via Trotula de Ruggiero - SALERNO
TEL. 089 5647201
Via Dalmazia, 22 - 83100 AVELLINO -
TEL. 0825 279111 - FAX 0825 24269

Al Responsabile dell'UTC del
Comune di Montecorice (Sa)

Prof. n.

6029

cl. 34.19.10/19.171

Oggetto: Decreto legislativo 42/04, art. 167, commi 4 e 5. Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate nel comune di Montecorice, loc. Baia Arena, fraz. Case del Conte, foglio 19, particelle 269-270-275.

Ditta: Lomonaco Anna.

PARERE FAVOREVOLE

Codesta Amministrazione ha chiesto, con nota n. 6411 del 02-12-2016, integrata con nota n. 1062 del 27-02-2017, il parere preventivo di questo Ufficio previsto dall'art. 167, comma 5, relativo all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto.

Le opere in difformità dei titoli autorizzativi consistono in variazioni prospettiche e posizione specchiata del fabbricato nella stessa area di sedime.

L'area interessata dalle opere è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004:

- per effetto del D.M. 20-03-1969 perché "la zona ricca di suggestive visioni panoramiche, con centri abitati caratteristici e armonicamente fusi nell'ambiente, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, godibile dagli innumerevoli belvedere, accessibili al pubblico offerti dalle strade che si svolgono in quelle località, lungo propaggini collinari, pittorescamente rivestite di spontanea vegetazione di pini e aperte a vista dei due ridenti seni marittimi di Ogliastro e di Agnone, a sud - est di Punta Licosa e inoltre forma con i suoi abitati un complesso di cose immobili avente valore estetico tradizionale";
- ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera f, in quanto "ricade nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano";
- è compresa nel Piano Territoriale Paesistico, approvato con D.M.04.10.1997, pubblicato nella G.U. del 12.02.1998, in zona "C.I.R.A.".

Considerato che le opere abusivamente eseguite, rientrano nei limiti fissati dal D.Lgs 42/04, art. 167, comma 4 e risultano compatibili con le esigenze di tutela dell'area vincolata, in quanto non modificano sostanzialmente lo stato attuale dei luoghi, questa Soprintendenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla positiva conclusione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il responsabile del procedimento comunale, verificherà, prima del rilascio dei titoli edilizi, la liceità del manufatto originario e delle opere di sistemazione esterna.

Le opere di completamento dovranno preventivamente essere autorizzate ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo 42/04.

Si rammenta che, a norma dell'art. 167, comma 5 del D.Lgs 42/04, "il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima".

Resta inteso che il presente provvedimento è reso ai soli fini ambientali e che eventuali diritti di terzi potranno farsi valere presso gli altri organi istituzionalmente riconosciuti.

Il funzionario responsabile del procedimento
arch. Vittorio Grieco

il Soprintendente
arch. Francesca Casule